



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1852 del 2022, proposto da Bova Francesco Dario, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Sorace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;  
- Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM);

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti***

Claudio Heltai, Azzurra Marchesano, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

- della graduatoria generale di merito relativa al concorso unico funzionari

amministrativi (G.U. n. 50 del 30 giugno 2020 e G.U. n. 60 del 30 luglio 2020), pubblicata una prima volta in data 17 ottobre 2021 ed una seconda volta in data 14 gennaio 2022, nella parte in cui ha collocato il ricorrente al posto n. 6075 (prima graduatoria) ed al posto n. 6084 (seconda graduatoria), con punti 27,5, omettendo:

- a) di valutare il titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense, debitamente dichiarato in seno alla domanda, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. b);
- b) di riconoscere punti complessivi 30,5 (o, in subordine, punti 28,5);
- c) di posizionare il ricorrente in graduatoria in conformità al punteggio spettante.

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza di questa Sezione, in data 23 novembre 2022, n. 15651, con la quale è stata rilevata l'esigenza che il contraddittorio processuale venisse, a cura della parte ricorrente, integrato nei confronti di tutti i soggetti – aventi qualità di parte necessaria del giudizio, quali controinteressati – la cui collocazione in graduatoria è suscettibile, per effetto dell'eventuale accoglimento dell'impugnativa, di essere pregiudicata, quale conseguenza del riconoscimento del punteggio dalla ricorrente stessa reclamato;

Vista l'istanza, dalla parte ricorrente presentata in data 25 novembre 2022, con la quale:

- premesso che *“l'ordinanza non chiarisce le modalità di notifica alle parti”*;
- e che *“l'unica possibilità di eseguire l'adempimento è la notifica per pubblici proclami attraverso il sito dedicato del Ministero della Giustizia”*;

si chiede che *“vengano precisate le modalità di notifica per l'integrazione del contraddittorio statuito e che, in particolare, venga autorizzata la medesima attraverso apposito sito del Ministero della Giustizia”*;

Preliminarmente osservato come il comma 4 dell'art. 41 c.p.a. prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o*

*della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;*

Conseguentemente, dato atto che l’affermata “omissione”, quanto alla sopra citata ordinanza, delle modalità di notificazione alle parti controinteressate, univocamente consegue alla mancata richiesta, da parte del ricorrente, della autorizzazione ai pubblici proclami; alla difesa di quest’ultimo non potendo, evidentemente, sfuggire che il chiaro tenore letterale della norma non consente che tale modalità partecipativa venga disposta d’ufficio, ma espressamente postula la “*richiesta di parte*”;

Preso atto di quanto dalla parte come sopra in proposito esposto;

Ritenuto che, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati suscettibili di essere interessati dalla notificazione, possa, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzarsi l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l’indicazione nominativa dei controinteressati;
5. l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l’indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento

collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Rimane, ovviamente, ferma la già fissata udienza pubblica del 25 gennaio 2022 ai fini del prosieguo della trattazione della controversia.

P.Q.M.

autorizza, con le modalità e nel rispetto dei termini indicati in motivazione, la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 28 novembre 2022.

**Il Presidente**  
**Roberto Politi**

IL SEGRETARIO